



COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.34

OGGETTO:

Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Castelletto d'Orba anno 2023. Riferimento revisione anno 2022.

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di dicembre alle ore 14:30, nella Sala delle riunioni si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Mario Pesce	SINDACO	Presente
Stefano Cavanna	CONSIGLIERE	Assente
Eleonora Carbone	CONSIGLIERE	Presente
Oscar Fossen	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Carrea	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Lasagna	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Bruno Raffaghello	CONSIGLIERE	Presente
Luigi Del Fante	CONSIGLIERE	Assente
Rosanna Zenner	CONSIGLIERE	Presente
Andrea Baldrighi	CONSIGLIERE	Presente
Gabriella Cazzulo	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 9 Assenti 2

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale De Felice Dott.ssa Cristina.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco inizia a trattare l'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Deliberazione di C.C. n. 34 del 30-12-2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune aveva effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/09/2017 Ad oggetto: " Ricognizione straordinaria società partecipate dal Comune (art.24 D. Lgs.175/2016)."

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A;

Considerato che in tale allegato si prevedono le azioni da intraprendere per quanto riguarda le partecipazioni e che a esso si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate ad alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie di questo Comune, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19/08/2016, n. 175, riferito alla situazione al 31.12.2022 come risultante dall'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

di disporre:

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società controllate, anche congiuntamente, dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, secondo il disposto dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall'art. 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 175/2016;

Successivamente, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti, con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

SOCIETA' PARTECIPATE (PARTECIPAZIONI DIRETTE):				
Denominazione / Ragione Sociale	Capogruppo	Tipologia Soggetto	Tipo di Contabilità	Quota di Partecipazione
Società Autolinee Alto Monferrato Ovadese siglabile in S.A.A.M.O. S.P.A. in liquidazione	=	Società Partecipata	Civilistica	5,52 %
S.R.T. S.P.A.	=	Società Partecipata	Civilistica	0,87 %
G.A.L. BORBA – Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato s.c.a.r.l.	=	Società Partecipata	Civilistica	0,87 %
Valle Orba Depurazione s.r.l.	=	Società Partecipata	Civilistica	20%
Alexala s.c.a.r.l.	=	Società Partecipata	Civilistica	0,4032%

SOCIETA' PARTECIPATE (PARTECIPAZIONI INDIRETTE):				
Denominazione / Ragione Sociale	Capogruppo	Tipologia Soggetto	Tipo di Contabilità	Quota di Partecipazione
ECONET s.r.l.	SAAMO S.P.A.	Società Partecipata	Civilistica	Di SAAMO S.P.A. 43%

Determinazioni da assumere:

DIRETTE

- Società Autolinee Alto Monferrato Ovadese siglabile in S.A.A.M.O. S.p.A in liquidazione
- S.R.T. S.P.A prosecuzione dell'attività senza necessità di correttivi e/o modifiche di sorta
- G.A.L. BORBA – Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato s.c.a.r.l. prosecuzione dell'attività senza necessità di correttivi e/o modifiche di sorta
- Valle Orba Depurazione s.r.l. prosecuzione dell'attività senza necessità di correttivi e/o modifiche di sorta
- Alexala s.c.a.r.l. prosecuzione dell'attività senza necessità di correttivi e/o modifiche di sorta

INDIRETTE

- ECONET s.r.l., **prosecuzione dell'attività senza necessità di correttivi e/o modifiche di sorta**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 30-12-2023

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Cristina De Felice

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 30-12-2023

Il Responsabile
F.to Barbara Ghio

Questo verbale viene così sottoscritto

IL Sindaco
F.to Pesce Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Felice Dott.ssa Cristina

Questa deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 13-01-2024 per 15 giorni consecutivi.

Castelletto d'Orba, li 13-01-2024

Reg. Pubbl. n. 14

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Felice Dott.ssa Cristina

Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 30-12-2023

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Castelletto d'Orba, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Felice Dott.ssa Cristina

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 13-01-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
De Felice Dott.ssa Cristina